



energy to inspire the world

Terracina 21-01-2026
Prot. DICEOC/TERR/MARC/008/2026

Spettabile
RNE 4 S.R.L.
rne4@legalmail.it

e p.c.
**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE**
HUB 2, Dipartimento III, Servizio 2
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Per ½ PEC

Oggetto: Domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel Comune di Velletri (RM) in Via di Nettuno, di potenza pari a 23.212,80 kWp denominato "Velletri 19.2'."

Proponente: RNE 4 S.r.l.

Codice Rintracciabilità e-Distribuzione: 338179033

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi convocata il 01/08/2025 con prot. n. 157463, e seguito della documentazione integrata dalla Proponente in data 21/01/2026, corredata di elaborato grafico riguardanti l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Il testo citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

snam rete gas
Centro di Terracina
SS 148 Pontina Km 102,500
04019 – Terracina (LT)
Tel: 0773.753041
Fax: 0773780320
www.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: Milano (MI), Via Vezza d'Oglio, 6
Capitale sociale: Euro 1.200.000.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

- a) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0773. 753041), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento al metanodotto "BENEVENTO CISTERNA DN500(20)" purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a metri 0,50 (00/CINQUANTA);
- c) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento al metanodotto "MAENZA VITINIA DN750(30)" purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a metri 0,50 (00/CINQUANTA);
- d) In tutti i punti di attraversamento, dovrà essere posata appena al disotto del Vostro servizio una lastra di calcestruzzo NON armato con funzione di separazione meccanica avente uno spessore di metri 0,10 (00/DIECI) e lunghezza complessiva di metri 3,00 (TRE/00) per ciascun lato dell'attraversamento, oltre alla larghezza del metanodotto;
- e) Qualora corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto "a", gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a Vostre spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;



- f) L'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di **benna liscia** fino ad una distanza di metri 1,00 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- g) Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- h) Dovrete obbligatoriamente trasferire le informazioni di cui al punto "f)" a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- i) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- j) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra o del Committente così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.

Resta altresì inteso, che fatta eccezione per le opere strettamente autorizzate dalla Scrivente, la fascia asservita al nostro metanodotto pari a metri 20,00 (VENTI,00) per parte dall'asse della condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Terracina (LT) tel. 0773753041 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.



Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Vostre opere entro e non oltre 18 (DICIOTTO) mesi dalla citata accettazione.

Vi ricordiamo che trascorsi 3 (TRE) mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Distinti Saluti.

Timbro e Firma per Accettazione
(Data)

Firma